

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2019

Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto 13 giugno 2017, recante: «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria». (19A01879)

(GU n.68 del 21-3-2019)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», il quale, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti;

Visto, in particolare, l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, protocollo n. 195, e successive modifiche e integrazioni, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, cosi' come prorogato con decreto ministeriale 2 maggio 2018, protocollo n. 342 per la durata di un anno dalla scadenza dell'originario mandato;

Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 285 del 5 novembre 2005 S.O. n. 176, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visti i decreti del 6 novembre 2008 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali e' stato disposto l'accREDITAMENTO delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2006 - S.O. n. 115, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4

febbraio 2015, protocollo n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 126 del 3 giugno 2015 S.O. n. 25) recante il «Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

Visti i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in attuazione del citato decreto 4 febbraio 2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;

Visti i decreti direttoriali 6 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni con i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di specializzazione ai sensi dei nuovi ordinamenti di cui al richiamato decreto 4 febbraio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017 n. 402 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 163 del 14 luglio 2017 S.O. n. 38), recante la «Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» il quale, in attuazione del summenzionato art. 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015 ha sostituito il precedente decreto ministeriale 29 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni recante «Standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005»;

Visti i decreti del 23 settembre 2017, del 28 settembre 2017 e del 5 luglio 2018 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con i quali, a far data dall'A.A. 2016/2017, è stato disposto l'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del richiamato decreto 13 giugno 2017 rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018;

Visti i decreti direttoriali del 25 e 29 settembre 2017 e del 5, 9 e 10 luglio 2018, con i quali è stata disposta, a far data dall'A.A. 2016/2017, l'istituzione di nuove Scuole di specializzazione e l'accreditamento ai sensi del citato decreto 13 giugno 2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015 protocollo n. 68 che, con riferimento ai requisiti disciplinari di docenza delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici prevede che «il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola»;

Visto l'art. 3 del più volte citato decreto 13 giugno 2017, nonché l'allegato 2 al suddetto decreto recante i «Requisiti generali di idoneità della rete formativa», cui lo stesso art. 3 rinvia;

Vista in particolare la lettera b) della sezione «Docenti e tutor» dell'anzidetto allegato 2, recante l'indicazione che il personale docente specifico della tipologia deve essere composto da almeno due

professori di ruolo di prima e/o seconda fascia del settore scientifico di riferimento della tipologia della scuola;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 2, del richiamato decreto 13 giugno 2017, che prevede «[...] l'osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio, fermo restando che l'accreditamento definitivo potrà essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei requisiti e degli indicatori»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 399, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede che «per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della stessa legge»;

Considerato che l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della summenzionata legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che dispone che gli Atenei, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, non possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza anteriore al 1° dicembre 2019 - influisce in modo rilevante sulla possibilità per i medesimi Atenei di portare a termine, in tempi utili rispetto all'imminente tornata di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l'A.A. 2018/2019, le procedure di assunzione necessarie a consentire il raggiungimento, da parte delle Scuole di specializzazione, del requisito della necessaria presenza nel corpo docente di almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare e/o nei settori scientifici disciplinari specifici per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 4 febbraio 2015 protocollo n. 68 e dell'art. 3 del decreto 13 giugno 2017, protocollo n. 402;

Tenuto conto che per talune Scuole di specializzazione ad oggi accreditate in via provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 13 giugno 2017 il termine ultimo concesso per il raggiungimento dei suddetti requisiti di docenza scadrà a conclusione dell'A.A. 2017/2018 di riferimento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

Ritenuto, pertanto, alla luce della anzidetta criticità emerse con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della summenzionata legge n. 145/2018, di dover procedere ad una proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 13 giugno 2017 alle Scuole di specializzazione che, ad esito delle precedenti tornate di accreditamento per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, sono state accreditate in via provvisoria fino all'A.A. 2017/2018 per mancanza dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 4 febbraio 2015 e all'art. 3 del decreto 13 giugno 2017 e relativo Allegato 2 purché le stesse, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, dimostrino di aver già avviato le procedure necessarie a consentire il raggiungimento dei suddetti requisiti di docenza

nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle Scuole di specializzazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla suddetta proroga espresso dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica nell'adunanza del 4 febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che ad esito delle precedenti tornate di accreditamento - anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 - sono state accreditate provvisoriamente fino all'A.A. 2017/2018 per mancanza dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, protocollo n. 68 e all'art. 3 del decreto 13 giugno 2017, protocollo n. 402 e relativo Allegato 2 il termine loro concesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 13 giugno 2017 e' prorogato di un anno in presenza delle condizioni previste all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2

1. La proroga di cui al precedente art. 1 si applica a condizione che gli Atenei presso i quali le anzidette scuole di specializzazione sono istituite dimostrino, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, di avere adottato le deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle scuole di specializzazione.

2. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo e' verificata a cura dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica in sede di proposta di accreditamento per l'A.A. 2018/2019.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti

Il Ministro della salute
Grillo